PER L'APPLICAZIONE ALLE NUOVE PROVINCIE DEL REGNO DELLE REGIE PATENTI DEL 9 AGOSTO 1836 SUGLI ALLOGGI E SOMMINISTRANZE MILITARI

Art. 1

Verranno applicate alle Provincie del Regno dove non sono ancora in vigore le Regie Patenti del 9 agosto 1836, numeri 153 e 154, coi regolamenti annessi alle medesime, non che i Regii Decreti 27 gennaio 1851, n. 1204, e 24 dicembre 1860, n. 4526, Patenti e Decreti relativi alle somministrazioni da farsi dai Comuni alle Truppe.

Le medesime Patenti e Decreti avranno vigore per tutto il Regno fino al 1° luglio 1862.(1)

Versione in vigore dal 17 agosto 1862, non più in vigore dal 10 gennaio 1863 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per l'applicazione alle nuove Provincie del Regno delle Regie Patenti del 9 agosto 1836 sugli alloggi e somministranze militari
Estremi	Legge 4 agosto 1861, n. 142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1861

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 27 luglio 1862, n. 723 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono prorogate fino al primo gennaio 1863 le disposizioni della legge 4 agosto 1861, n.° 142, relativa alle somministrazioni da farsi dai Comuni alle truppe".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-l-applicazione-alle-nuove-provincie-del-regno-delle-regie-patenti/art-1/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it